



2018/0318(NLE)

25.10.2018

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (COM(2018)0611 – C8-0000/2018 – 2018/0318(NLE))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Bodil Valero

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia
(COM(2018)0611 – C8-0000/2018 – 2018/0318(NLE))**

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2018)0611),
 - visto il [progetto di accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia] (XXXXXX/2018),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), dell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c) e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0000/2018),
 - visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0000/2018),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

MOTIVAZIONE

a. Contesto

La proposta di decisione del Consiglio mira ad approvare l'accordo sullo status tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, come previsto dal regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.

Il regolamento summenzionato prevede diverse possibilità per la cooperazione dell'Agenzia con paesi terzi. Il principio di un accordo sullo status è fornire un quadro giuridicamente vincolante per le operazioni dell'Agenzia nel cui ambito i membri delle squadre con poteri esecutivi sarebbero dispiegati nel territorio del paese terzo. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624 prevede esplicitamente che nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia costiera e di frontiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status.

L'obiettivo dell'accordo sullo status è coprire tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività dell'Agenzia nei paesi terzi. Inoltre, dovrebbe essere stabilito l'ambito dell'operazione, la responsabilità civile e penale e i compiti e le competenze dei membri dispiegati delle squadre. Gli accordi sullo status dovrebbero inoltre garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali e l'istituzione di meccanismi di reclamo dedicati da utilizzare in caso di violazioni dei diritti fondamentali nel corso di tali operazioni.

L'accordo sullo status con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è il secondo accordo concluso con un paese terzo nella serie di negoziazioni relative ad accordi sullo status avviate con i paesi dei Balcani occidentali.

b. Posizione del relatore

Il relatore ritiene che la conclusione di accordi formali e giuridicamente vincolanti nel quadro della cooperazione con i paesi terzi, anziché la conclusione di accordi di lavoro informali, sia di fondamentale importanza per garantire la trasparenza nonché il controllo pubblico e democratico su tale cooperazione. Tuttavia, gli accordi conclusi tra l'Unione europea e i paesi terzi in merito alle azioni condotte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbero essere attentamente esaminati, dovrebbero avere un valore aggiunto e dovrebbero essere strettamente necessari e proporzionati in termini di finalità e contenuto.

Pertanto, la conclusione di accordi sullo status è fondamentale non solo per garantire la trasparenza e la responsabilità della cooperazione operativa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera con i paesi terzi, ma anche per garantire un quadro chiaro per la cooperazione con i paesi terzi in materia di gestione delle frontiere esterne dell'UE. L'accordo sullo status dovrebbe altresì assicurare la tutela dei diritti fondamentali e sottolineare il dovere dei membri delle squadre di rispettare pienamente i diritti e le libertà fondamentali, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il

diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare nell'ambito di applicazione dell'accordo. Inoltre, tale accordo dovrebbe stabilire sistematicamente l'obbligo di istituire e rendere operativi efficaci meccanismi di denuncia in materia di diritti fondamentali, in linea con l'articolo 72 del regolamento (UE) 2016/1624, che garantirebbero la possibilità di ricorso in caso di violazione dei diritti fondamentali nel quadro di tale cooperazione.

Al fine di agevolare la corretta e funzionale operatività dell'Agenzia in futuro per quanto riguarda la cooperazione con i paesi terzi, anche nei futuri accordi occorre tenere pienamente conto del rispetto assoluto dei diritti fondamentali, della protezione dei dati e della vita privata. Al fine di garantire un'adeguata assunzione di responsabilità, deve essere previsto uno status giuridico soddisfacente dei membri delle squadre, con norme chiare in materia di responsabilità penale, civile e amministrativa. Per quanto riguarda i futuri negoziati per stabilire accordi sullo status, il relatore invita la Commissione a svolgere sempre una valutazione dei diritti umani e dei diritti fondamentali del paese terzo in questione prima di avviare i negoziati e a comunicare tempestivamente il risultato di tale valutazione al Parlamento europeo.

Quanto allo sviluppo del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea nel settore della cooperazione con paesi terzi, il relatore sottolinea l'importanza di evitare di ampliare l'ambito della cooperazione con i paesi terzi al di là di quelli che condividono la frontiera terrestre con uno Stato membro, in linea con il mandato dell'Agenzia di sostenere gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne dell'UE.

In vista della conclusione degli imminenti accordi sullo status con i paesi terzi, il relatore invita la Commissione a mettere tempestivamente a disposizione e a rendere pubblici tutti i documenti necessari affinché il Parlamento possa svolgere il proprio lavoro istituzionale e avviare le pertinenti procedure di approvazione di cui all'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento, compresi i progetti di versioni dell'accordo sullo status prima della sua conclusione. Ciò garantirebbe la trasparenza e un adeguato controllo pubblico e democratico di tali accordi.

In conclusione, il relatore ritiene che l'accordo sullo status proposto sia coerente con il modello di accordo sullo status previsto dalla comunicazione della Commissione per quanto concerne il contenuto e le disposizioni che dovrebbero essere incluse nell'accordo finale.

Poiché l'accordo entra nella fase di attuazione, il Parlamento chiede che l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea informi tempestivamente il Parlamento europeo delle attività svolte nel quadro dell'attuazione dell'accordo sullo status e ricorda all'Agenzia l'obbligo di includere nelle sue relazioni annuali una valutazione della cooperazione con i paesi terzi a norma dell'articolo 54, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 2016/1624.

Alla luce di quanto precede, il relatore raccomanda al Parlamento di approvare il testo del progetto di decisione del Consiglio.